

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

16° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 1984

Presidenza del Presidente VASSALLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Adeguamento, tassazione e ripartizione delle indennità di trasferta spettanti agli uffici giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari» (566)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 10, 12 e <i>passim</i>
BATTELO (PCI)	15, 16
CARPINO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	21
DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione ..	2, 10, 12 e <i>passim</i>
FILETTI (MSI-DN)	12, 14
MARINUCCI MARIANI (PSI)	18

I lavori hanno inizio alle ore 10,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Adeguamento, tassazione e riparazione delle indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (566)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Adeguamento, tassazione e ripartizione delle indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari».

Onorevoli colleghi, a tale riguardo sono prescritti i pareri della 1^a, della 5^a e della 6^a Commissione. Ci sono pervenuti i pareri favorevoli della 5^a e della 6^a Commissione, mentre non abbiamo ricevuto quello della 1^a Commissione. Ciononostante, data l'urgenza e le sollecitazioni per un pronto esame del disegno di legge governativo, vi è stato un inserimento nell'ordine del giorno dei nostri lavori. Pertanto, se non ci sono obiezioni, possiamo per il momento procedere ad ascoltare la relazione del senatore Di Lembo e iniziare la discussione generale perchè il fatto che la 1^a Commissione sia ancora nei termini di presentazione del parere ci impedisce di deliberare, ma non di cominciare a discutere questo disegno di legge abbastanza complesso.

Prego il senatore Di Lembo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, consentitemi innanzi tutto di fare alcune considerazioni di carattere preliminare.

Di scarso rilievo sembra il disegno di legge al nostro esame e di modestissimo interesse sol che lo si voglia porre in relazione ad altri disegni di legge la cui valenza discende anche dallo stupore e dal sospetto, diciamo così francamente, che in ciascuno di noi e sull'opinione pubblica fanno presa per la provata concreta realizzazione del timore, inconsciamente latente fino ad ora, che l'interpretazione giudiziale possa sovrapporsi e addirittura sostituirsi alla norma, senza rispetto del suo significato letterale e logico, non in una visione evolutiva o storico-evolutiva della norma stessa, ma piuttosto nell'intento di perseguire un fine particolare inquadabile solo in un più modesto quadro di interessi particolari.

Mi riferisco al disegno di legge per le retribuzioni dei magistrati. Non ho in animo di giudicare la magistratura, non ne sono all'altezza come le ultime vicende hanno dimostrato e sono convinto che anch'essa ha una parte di ragione. È lontano da me inoltre, mi si creda, ogni intento polemico; voglio soltanto manifestare una opinione: l'esercizio della giustizia non appartiene solo ai magistrati, vi sono anche altri operatori con compiti senz'altro molto modesti, qualche volta addirittura marginali, ma che rendono comunque possibile il

funzionamento della macchina della giustizia. Ecco allora che, a mio giudizio, anche un disegno di legge relativo all'adeguamento delle indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari acquista una valenza che le modeste capacità del relatore che vi parla non possono riuscire ad evidenziare (non ho contatti con gli ufficiali giudiziari, non so niente di notificazioni e di esecuzioni).

Non nascondo che avrei preferito rinunciare alla relazione, anche perchè mi sono accorto fin dalla scorsa legislatura che le sollecitazioni che su ciascuno di noi opera la periferia destano un distratto interesse per problemi, sì molto modesti, ma che riguardano una categoria di operatori della giustizia con i quali, ripeto, io non ho avuto mai rapporti di lavoro. Avrei preferito rinunciare alla relazione, anche perchè un'altra convinzione, più volte manifestata in questa sede nella presente e nella scorsa legislatura, mi spingerebbe a farlo e cioè che il lamento sulle presunte inadeguatezze della Pubblica amministrazione non può trovare giustificazione se lo sforzo di un quadro di insieme del pubblico impiego viene vanificato da spinte corporative che trovano nelle varie Commissioni comprensione od ostacoli (al riguardo voglio ricordare la vicenda dei cancellieri e dei segretari giudiziari).

Se il problema del pubblico impiego deve trovare soluzione uniforme mi sembrerebbe più giusto affidare ad una sola Commissione la garanzia della univocità di indirizzo e di applicazione delle norme. A che vale aver fatto una legge-quadro sul pubblico impiego se poi ci si allontana dal quadro con spinte centrifughe che trovano nelle varie Commissioni l'alimento necessario a giustificarne l'intento di privilegiare il particolare?

Avrei voluto rinunciare, ma non l'ho fatto perchè non posso sempre rinunciare, anche perchè sono certo che non verrei compreso. Una preghiera vorrei però rivolgere all'Ufficio di presidenza di questa Commissione - mi perdonino i colleghi per i pochi attimi di tempo che a loro sottraggo - la preghiera cioè di non assegnare solo a me disegni di legge che riguardano il personale del Ministero di grazia e giustizia, del quale non conosco l'opera per non avere, lo ripeto ancora, con esso alcun rapporto di lavoro.

Questa mancata conoscenza mi induce a fare uno sforzo maggiore, aggravato anche dalla circostanza che viene concesso per relazionare un tempo sempre molto ristretto e perciò insufficiente per comprendere non gli scopi della legge, ma i suoi meccanismi. Evidentemente la mia impressione della scarsa valenza che si attribuisce al problema anche da parte del Governo non è priva di fondamento. Mi rendo conto che ufficiali giudiziari e cancellieri non fanno notizia.

Venendo più propriamente al compito che mi è stato affidato, ritengo che per la comprensione del problema che dobbiamo affrontare sia necessario tratteggiare brevemente la figura dell'ufficiale giudiziario per comprendere anche i meccanismi della sua retribuzione in relazione agli aspetti peculiari della sua attività, altrimenti non si capirebbe alcunchè della questione relativa all'indennità di trasferta.

L'articolo 4 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12, mentre definisce il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie parte dell'ordine giudiziario, attribuisce agli ufficiali giudiziari la qualifica di ausiliari dell'ordine giudiziario. L'articolo 1 del decreto

presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, contenente il nuovo ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, ribadisce tale qualifica.

L'espressione «ausiliario», però, esprime un concetto giuridico diverso da quello espresso dai codici di rito per gli ausiliari del giudice e cioè consulenti tecnici, interpreti e traduttori. L'ufficiale giudiziario, infatti, come sostiene anche la prevalente dottrina, è un organo giurisdizionale autonomo come il giudice e il cancelliere.

L'autonomia dell'ufficiale giudiziario è rilevabile ad esempio nella sua attività di notificazione che lo pone in diretto contatto con la parte, indipendentemente dal giudice. Lo stesso avviene nell'ordinamento francese e tedesco, mentre invece per l'ordinamento austriaco è necessario sempre l'ordine del giudice.

Per l'articolo 1 del nuovo ordinamento, l'ufficiale giudiziario è dunque un ausiliario dell'ordine giudiziario che ha il compito di procedere all'espletamento degli atti demandatigli dalle leggi e dai regolamenti, quando tali atti siano ordinati dall'Autorità Giudiziaria e siano richiesti dal cancelliere e dalle parti.

È però una figura che non ha dalla sua parte il requisito della chiarezza, come evidenzia il suo stato giuridico.

Basti pensare, anticipando un poco quello che dirò in seguito, che la Corte dei conti nel 1970 non registrò un decreto del Ministero di grazia e giustizia, che attribuiva ad un ufficiale giudiziario benefici combattentistici previsti per i dipendenti statali dalla legge 24 maggio 1970, n. 336.

Solo dopo un lungo contenzioso, sfociato in numerose decisioni dei TAR e del Consiglio di Stato, fino a quella della IV sezione di quest'ultimo n. 245 del 10 marzo 1981, fu possibile estendere ad ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli Uffici notifiche ed esecuzioni i benefici previsti dalla richiamata legge n. 336 del 1970 per gli impiegati dello Stato.

La stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 131 del 1976 ha rilevato che nella vigente disciplina sussistono delle anomalie anche se esse non sono sempre, ad avviso della Corte costituzionale, di entità tale da ledere il precetto dell'articolo 36 della Costituzione, il quale prevede per ogni lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro: anomalie che, secondo la Corte costituzionale, è auspicabile siano eliminate ad opera del legislatore.

Ci troviamo di fronte ad una figura ibrida, definita così nella scorsa legislatura quando ci occupammo delle indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Per curiosità, direi storica, va rilevato che solo con la legge 21 dicembre 1902 n. 528 fu introdotta la denominazione di ufficiale giudiziario in sostituzione di quella di «usciera» della legislazione precedente. Successivamente le varie norme sullo stato giuridico degli ufficiali giudiziari, relative in particolar modo alla nomina e al trattamento economico, furono raccolte nel Regio Decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, che ha trovato applicazione fino all'entrata in vigore della legge 18 ottobre 1951 n. 1128. Con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229, infine, è stato approvato il nuovo

ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, modificato successivamente solo in minima parte.

Secondo il disposto dell'articolo 2 del citato ordinamento, l'ufficiale giudiziario è equiparato agli impiegati civili dello Stato (carriera di concetto e carriera esecutiva a seconda che si tratti di ufficiale giudiziario o di aiutante ufficiale giudiziario) con l'estensione agli stessi di tutte le norme che regolano l'impiego statale per quanto riguarda concorsi, titoli di studio per l'ammissione, periodo di prova, giuramento, congedi, riduzioni ferroviarie, impignorabilità ed insequestrabilità sia della retribuzione che delle indennità e degli assegni, divieto di assumere impieghi pubblici e privati, di esercitare il commercio, l'industria o altra professione e di accettare cariche in società costituite per fini di lucro, obbligo della residenza. In più l'ufficiale giudiziario deve prestare una cauzione, diventata ormai di entità molto modesta, fissata in 100.000 lire, se addetto ad un ufficio unico, ed in 50.000 lire se addetto ad una Pretura.

A carico degli ufficiali giudiziari sono previste le stesse sanzioni che la legge prevede per gli impiegati civili dello Stato anche se abbastanza laboriosa è la procedura per la loro irrogazione.

Le due discipline - quella degli ufficiali giudiziari e quella degli altri impiegati dello Stato - differiscono però per quanto riguarda la retribuzione e non per quel che riguarda la carriera che è identica.

Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti con i proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere sugli atti del loro ufficio, con una percentuale sui crediti recuperati dall'erario sui campioni civili, penali ed amministrativi e, sulle somme incassate sempre dall'erario per effetto della vendita dei corpi di reato. Hanno però una garanzia retributiva costituita dall'indennità integrativa a carico dell'erario corrisposta quando con i diritti effettivamente percepiti non raggiungono la retribuzione - e non raggiungono quasi mai la retribuzione - comprensiva di quote di aggiunta di famiglia e di indennità integrativa speciale della corrispondente qualifica statale.

In precedenza l'ufficiale giudiziario aveva la garanzia dello stipendio dell'ex grado 7°, corrispondente alla qualifica di segretario principale, e gli veniva altresì attribuito, oltre tale limite garantito, il 50 per cento dell'ammontare residuale dei diritti, mentre doveva versare all'erario il restante 50 per cento.

Attualmente invece l'ufficiale giudiziario è inquadrato nella carriera di concetto e ne percorre tutti i parametri agli effetti retributivi e, oltre alla retribuzione commisurata a quella degli impiegati civili dello Stato di corrispondente qualifica, ha diritto solo al 5 per cento della somma residua, dei proventi riscossi mentre il 95 per cento viene versato all'erario. Si deve tenere conto che questo 5 per cento serve a pagare la tredicesima mensilità e che la stragrande maggioranza degli ufficiali giudiziari non percepisce nulla al di là dello stipendio; la tredicesima mensilità viene corrisposta solo in virtù di quel 5 per cento e con l'integrazione prevista. In molti uffici, onde evitare calcoli inutili si versa addirittura il 100 per cento per avere la tredicesima mensilità con l'integrazione a carico dell'erario.

I compiti affidati agli ufficiali giudiziari sono di natura stragiudiziale - quali protesti di cambiali ed assegni, e che trovano regolamentazione

nella legge 12 giugno 1973, n. 349 che ha istituito la figura dei presentatori - e di natura giudiziale.

Come si evince da quanto ho detto, tutta la materia avrebbe bisogno di essere riordinata non solo per la parte relativa allo stato giuridico degli ufficiali giudiziari, ma anche per quella che attiene ad una migliore regolamentazione della loro attività.

Va inoltre detto che gli ufficiali giudiziari non percepiscono gli straordinari, non hanno diritto ad alcun monte - ore e sono oltretutto esclusi dai premi incentivanti previsti dalla legge.

Per perseguire l'obiettivo del riordino occorre affrontare due aspetti di un unico problema: quello dell'adeguamento dell'ordinamento giuridico che sarebbe probabilmente meglio affrontare in modo radicale rendendo gli ufficiali giudiziari statali a tutti gli effetti, e quello della previsione di nuove forme di notificazione, quali la notifica telegrafica a mezzo del difensore, la notificazione a mezzo di telefono, la notificazione orale data dal giudice o dal pubblico ministero agli interessati presenti.

Nel parere sul progetto preliminare del Codice di procedura penale espresso dalla Commissione consultiva, è detto espressamente che «nella parte riguardante le notificazioni, il Progetto ha inteso attuare le direttive 8 e 70 della delega, semplificando le norme vigenti e prevedendo nuovi e più efficaci meccanismi operativi».

La materia fu trattata nella scorsa legislatura e si approvò la legge 3 giugno 1980 n. 245, sostanzialmente riprodotte il testo di un disegno di legge della precedente legislatura, non approvato, ma rinviato in Commissione.

Anche in quella occasione avemmo modo di rilevare che è inutile andare avanti con aggiustamenti che si susseguono di legislatura in legislatura. Il problema dello stato giuridico degli ufficiali giudiziari andrebbe affrontato. La legge approvata nella precedente legislatura persegue sostanzialmente tre obiettivi. Il primo è quello dell'adeguamento dell'indennità di trasferta.

La legge n. 240 del 1980 ripropone cioè una normativa già esistente. Vi è già stato quindi un adeguamento dell'indennità di trasferta.

Il secondo obiettivo è quello della disciplina del sistema del pagamento delle spese e dell'indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari in materia penale.

Il terzo è quello dell'adeguamento del fondo spese d'ufficio, inadeguato per far fronte alle elementari esigenze di buon funzionamento degli uffici. Dico ciò per dimostrare a me stesso che in effetti più volte si è ritornati in Parlamento per discutere di tale adeguamento di indennità di trasferta.

Sono uno dei sostenitori della delegificazione in materia di pubblico impiego, perciò non posso condividere il sistema vigente per l'indennità di missione degli ufficiali giudiziari che ci costringe tutte le volte a discutere disegni di legge in materia. Già nella scorsa legislatura, quindi, si propose all'attuazione di questa Commissione il problema dell'adeguamento delle indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari. In quella sede ebbi a rilevare che sarebbe stato opportuno prevedere degli adeguamenti automatici delle indennità di trasferta, così come vengono adeguate automaticamente le

indennità di missione degli impiegati dello Stato, operando un rinvio ricettizio alle norme che regolano queste ultimi allo scopo di evitare successive leggi adeguatrici e, in qualche modo, disparità di trattamenti.

Almeno il problema dell'adeguamento, anche se non quello della disparità di trattamento, è stato affrontato dal quinto comma dell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame con un meccanismo che non mi trova consenziente ma del quale parleremo successivamente.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge al nostro esame si evidenzia la sproporzione tra la misura delle indennità percepite da ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari per l'espletamento di atti fuori dalle sedi di ufficio e le spese effettivamente sostenute per l'effettuazione delle trasferte, sproporzione da attribuire all'aumento dei costi dei mezzi di trasporto e del prezzo della benzina. Questa è una sacrosanta verità che nessuno può mettere in dubbio.

Aggiunge la relazione che la situazione di fatto che si è venuta determinando per effetto della mancata variazione dell'indennità e, per converso, per gli aumenti nel frattempo intervenuti nelle tariffe postali è tale che il costo della notificazione per posta degli atti da eseguire fuori dal comune o dalla sede d'ufficio giudiziario è superiore, anche se la notificazione è effettuata nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio stesso, a quella relativa alla notificazione effettuata personalmente dall'ufficiale giudiziario o dall'aiutante ufficiale giudiziario. Ne segue che detti pubblici ufficiali sono demotivati a compiere il loro servizio e tendono a servirsi sempre più del mezzo postale con aggravio della stessa organizzazione postale e con ulteriore occasione di rinvio dei procedimenti giudiziari a causa dei ritardi che spesso si riscontrano rispetto alla restituzione degli avvisi di ricevimento.

Per quanto riguarda l'articolo 1 del presente disegno di legge, non credo sia rispondente agli obiettivi di razionalizzazione la ripartizione in tre fasce chilometriche entro ciascuna delle quali l'indennità è aumentata in misura non proporzionale ma ridotta, in modo da ridurre la spesa sostenuta dalle parti, anche in considerazione del fatto che per percorsi superiori ai 18 chilometri la spesa del mezzo di locomozione si riduce.

Tale ripartizione può semplificare la contabilità ma non giustifica una scelta che si allontana dalla corresponsione di un'indennità chilometrica così come è stato fino ad oggi. Si capisce ancora meno il motivo per il quale vengono raddoppiate le indennità di trasferta per gli atti di esecuzione.

La relazione basa questa scelta sulla considerazione che può sembrare insufficiente la misura delle indennità per le notificazioni a coprire le spese erogate per l'uso dei mezzi di trasporto e per il logorio degli indumenti ma che in effetti, dice sempre la relazione, non lo è se si considera che nella grande maggioranza dei casi, e quindi non in tutti, l'aiutante procede a notificazioni di più atti nella stessa zona.

Per quanto riguarda, invece, gli atti di esecuzione, la relazione sostiene che essi sono più faticosi, richiedono più tempo e alcune volte richiedono l'intervento della forza pubblica. Ciò è assolutamente vero, è più difficile infatti compiere un atto di esecuzione e non una notificazione.

Non pare a chi vi parla che una tale giustificazione possa essere sufficiente a spiegare la diversità di trattamento. Infatti, l'indennità è prevista a rimborso di ogni spesa sostenuta per il viaggio di andata e ritorno dalla sede dell'ufficio al luogo d'accesso. Altre esigenze possono essere inquadrate nell'ambito di criteri retributivi accessori diversi da quelli che regolano un puro e semplice rimborso spese. Voglio dire che una cosa è il rimborso spese, un'altra è il diritto che deve competere a chi compie un lavoro più lungo, più faticoso, più difficile e più pericoloso. Non è che il rimborso spese possa essere aumentato o diminuito a seconda della difficoltà dell'opera compiuta dall'ufficiale giudiziario; vi è un rimborso per spese di viaggio che deve rimanere tale.

Se l'ufficiale giudiziario va da Roma a Viterbo per effettuare una notificazione certamente impiegherà meno tempo e farà un lavoro meno faticoso rispetto al caso in cui dovesse effettuare più notificazioni. In quest'ultimo caso avrà fatto comunque gli stessi chilometri pur avendo compiuto un lavoro più faticoso per il quale dovrebbe essere corrisposta una indennità commisurata alla rilevanza dell'incarico svolto.

Mi rendo anche conto del perchè vengono prese determinate decisioni; se si dovesse, così come proporrei, recepire le norme che regolano il pubblico impiego e che prevedono per l'impiegato civile dello Stato un rimborso spese per viaggi effettuati con mezzi propri, pari per ogni chilometro ad un quinto del costo di un litro di benzina super, si razionalizzerebbe il sistema, ma dovrebbe essere corrisposta a questi operatori della giustizia anche l'indennità oraria di missione.

Il Ministro a questo punto si oppone perchè non vuole tale estensione e vuole conservare soltanto il sistema di un'indennità di trasferta, parola questa che non si usa più nel linguaggio vigente per i pubblici impiegati.

Certamente, se dovesse rimanere questo impianto, è evidente che l'esecuzione dovrà essere retribuita in maniera diversa da ogni notificazione. La differenza cioè si giustifica con questo impianto, ma è quest'ultimo che non dovrebbe, a mio giudizio, rimanere, anche perchè la rivalutazione, calcolata estendendo con rinvio ricettizio le norme che regolano l'indennità di missione del pubblico impiego, sarebbe automaticamente adeguata.

Per quanto riguarda la scelta del criterio, consapevole della necessità di un nuovo parere della Commissione bilancio e della Commissione finanze e tesoro, mi rimetto alle decisioni del Governo e della Commissione per cui non presento alcun emendamento. Manifesto delle esigenze che dovrebbero essere affrontate, ma comunque non propongo delle modificazioni perchè questo disegno di legge è urgente e dovrebbe essere approvato subito.

Se l'impianto dell'articolo 1 - come dicevo prima - dovesse rimanere identico, propongo che la variazione prevista dall'ultimo comma avvenga ogni anno invece che ogni triennio, come per gli impiegati civili dello Stato.

Consentitemi di aggiungere qualche parola sull'inopportunità di introdurre un meccanismo di indicizzazione: non è questa l'indicizzazione che può essere considerata fattore di svalutazione monetaria

(come si dice nella relazione) o almeno non ha in sè la stessa forza inflattiva che può avere la rivalutazione senza precedenti di stipendi. Inoltre una rivalutazione automatica è già prevista per il rimborso delle spese e per l'indennità di missione degli impiegati dello Stato.

L'articolo 2 modifica l'articolo 138 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e ne razionalizza in parte la materia perchè prevede che anche le cancellerie giudiziarie debbano indicare l'ammontare delle somme da recuperare per diritti e per indennità di trasferta complessivamente spettanti a ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, mentre prima ciò doveva essere indicato distintamente. Quando poi pervenivano le distinte da parte degli uffici del registro che avevano fatto questo recupero, le distinzioni non c'erano più, tant'è che in tali distinte tutto veniva collocato sotto un'unica voce, per cui non si giustificava il lavoro fatto dalle cancellerie. Ritengo pertanto giusto che le singole somme vengano indicate complessivamente. Inoltre vi è l'aggiunta dei diritti spettanti ai coadiutori che non erano precedentemente inquadrati tra gli impiegati civili dello Stato.

L'ammontare di queste somme versate dall'ufficio del registro viene attribuito per il 45 per cento all'ufficio giudiziario, per il 45 per cento all'aiutante e per il 10 per cento al coadiutore. Si è tenuto conto del fatto - lo si dice nella relazione - che è vero che il lavoro di notificazione svolto dall'aiutante ufficiale giudiziario è quattro volte superiore alle esecuzioni e alle altre attività svolte dall'ufficiale giudiziario, però quest'ultimo percepisce una somma per diritti quattro volte superiore per cui c'è stata una compensazione: maggiore lavoro - maggiore gettito per diritti. Giustamente viene attribuito il 45 per cento all'ufficio giudiziario, il 45 per cento all'aiutante e il 10 per cento al coadiutore.

La parte attribuita all'ufficiale giudiziario è destinata per il 40 per cento ai diritti e per il rimanente 60 per cento alle indennità di trasferta. Nel caso in cui manchi l'aiutante ufficiale giudiziario il 45 per cento ad esso spettante è attribuito all'ufficiale giudiziario, il quale destinerà il 50 per cento ai diritti e il 50 per cento alle indennità di trasferta.

Non credo che questa sia una scelta giusta perchè, prendendo spunto dalla relazione in cui è detto che l'ufficiale giudiziario riceve 300 lire per diritti e 1.500 lire per indennità di trasferta, ritengono che il rapporto dovrebbe essere il seguente: 20 per cento per i diritti e 80 per cento per l'indennità di trasferta. Su questa ripartizione vi è comunque contrasto perchè, mentre i diritti sono versati per il 95 per cento all'Erario, le indennità di trasferta rimangono all'ufficiale giudiziario o all'aiutante ufficiale giudiziario. Pur non accedendo alla tesi degli aiutanti ufficiali giudiziari, non vedo perchè non vi debba essere un trattamento unico. Se si dice che all'ufficiale giudiziario viene attribuita la somma destinata per il 40 per cento ai diritti e per il 60 per cento alle indennità, credo che si potrebbe stabilire la stessa cosa per l'aiutante ufficiale giudiziario. Per cui si potrebbe dire: «la parte attribuita all'ufficiale giudiziario e all'aiutante ufficiale giudiziario è destinata per il 40 per cento ai diritti e per il rimanente 60 per cento alle indennità di trasferta» e si abolirebbe l'ultimo inciso del penultimo comma dell'articolo 2. Non credo che per un 10 per cento della somma valga la

pena di creare scompensi nella categoria. al contrario, l'ultimo comma dell'articolo non presenta difficoltà di approvazione.

Per quanto riguarda l'articolo 3, esso raccoglie una proposta - a mio avviso giusta - avanzata dagli ufficiali giudiziari. Infatti al primo comma si dice: «le spese relative alle comunicazioni che in materia penale devono essere eseguite per mezzo del servizio postale sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario». Ebbene si chiede di modificare il sistema di notificazione. Infatti la legge n. 890 del 20 novembre 1982, sulle notificazioni di atti per mezzo di servizio postale, stabilisce all'articolo 1 che in materia civile, amministrativa e penale l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che sia eseguita personalmente.

Pertanto il primo comma nella prima parte dovrebbe essere così modificato: «Le spese relative alle notificazioni e alle comunicazioni che in materia penale devono essere eseguite per mezzo del servizio postale sono anticipate dallo Stato dall'ufficiale giudiziario».

PRESIDENTE. È stato già annunciato da un membro della Commissione un emendamento in questo senso.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Sull'articolo 3 è inutile mettere troppa carne al fuoco, perchè vi sono anche altre modifiche. Per esempio, al quarto comma la somma di 400 lire relativa alle spese di trasferta in materia penale è stata raddoppiata: prima era di 200 lire.

Inoltre, accanto a quella di 10 chilometri, è stata creata un'altra fascia di 20 chilometri mentre prima era previsto solo il caso di una trasferta che, tra andata e ritorno, ammontasse a 10 chilometri con una indennità di 500 lire. Pertanto giustamente, a fronte di un maggior lavoro, è stata creata un'altra fascia di 20 chilometri ed è stata raddoppiata l'indennità prevista per 10 chilometri.

Per quanto riguarda l'articolo 4, oltre ai primi commi, il quarto recita: «Per gli atti o commissioni che non abbiamo dato luogo a formazione di originale, l'applicazione delle marche è fatta sulla matrice dell'apposito bollettario», mentre l'articolo 154 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, insieme a «a formazione di originale», aggiungeva «e per le chiamate di causa».

Non vedo perchè sia stata tolta la chiamata di causa. Inoltre all'articolo n. 4 è stato aggiunto un ultimo comma che assoggetta a tassazione ai fini IRPEF, il quaranta per cento dell'indennità di trasferta che concorre a costituire il reddito imponibile individuale, escludendo la restante parte in quanto importo imputabile esclusivamente al rimborso delle spese non quantificabili e non documentabili. A prima vista sembra che questa scelta si limiti ad estendere il trattamento riservato alle indennità di missione degli impiegati civili dello Stato; viene però anzitutto da chiedersi perchè vengano assoggettati a tassazione i rimborsi spese. Il quaranta per cento assoggettabile all'IRPEF riguarda infatti le indennità di missione, ma l'indennità di trasferta è un rimborso spese e non una indennità di missione e ciò

viene detto a chiare note in ogni articolo della legge, tanto è vero che fino ad oggi veniva corrisposta una indennità chilometrica, che è una forma di rimborso spese.

Bisogna chiedersi se sia possibile assoggettare l'indennità di trasferta ad un triplice prelievo, dato che su di essa viene già versato all'erario il 10 per cento, e viene inoltre detratto il 3 per cento per spese di ufficio a seconda che si tratti di ufficiale giudiziario che presta servizio in pretura o negli uffici unici; queste indennità quindi sono già assoggettate ad un prelievo del 13 o del 14 per cento. Credo che questo triplice prelievo non si giustifichi se non per la parte che viene ricevuta al netto; non si può assoggettare ad una tassazione del 40 per cento anche quel 13-14 per cento del rimborso spese che viene versato all'erario. Rimane sempre valida la considerazione che il rimborso spese non andrebbe soggetto a tassazione neanche per il 40 per cento, perchè i rimborsi spese non sono soggetti a tassazione; gli ufficiali giudiziari hanno fatto rilevare questa situazione, come hanno fatto rilevare che le indennità di trasferta di cui all'articolo 133 sono versate dalle parti, e quelle di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349 sull'accesso per i protesti cambiari, dovrebbero essere escluse proprio perchè questo è un rimborso spese. D'altra parte ho ricevuto notizie della decisione n. 469 del 1984 della Commissione tributaria centrale, sezione settima, che ha ribadito una concenzione già espressa nel 1980. Ha ritenuto che «l'indennità di accesso, essendo corrisposta a titolo di rimborso spese, deve essere esclusa dalla tassazione così come avviene nella analoga attività svolta dai notai». La decisione si riferiva ad un ricorso fatto da un segretario comunale e credo possa essere estesa anche agli ufficiali giudiziari. Resta l'indennità di cui all'articolo 142 per le notificazioni penali, e su questa, se non vado errato, già con la legge n. 240 del 1980 prevedemmo la tassazione del 40 per cento.

L'articolo 5 sopprime il terzo comma dell'articolo 134 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari stabilendo che, ai fini della liquidazione dell'indennità, il chilometro si considera compiuto quando ne siano stati percorsi più di 200 metri; se l'indennità viene vista nella logica del presente disegno di legge, rimanendo fissa per quelle tre fasce chilometriche, è giusto allora che l'articolo 134 dell'ordinamento venga soppresso. Se invece dovesse rimanere l'impostazione di una indennità chilometrica, allora non si giustificherebbe l'articolo 5.

L'articolo 6 riguarda l'onere cui si farà fronte con le maggiori entrate.

L'articolo 7 contiene le norme sull'entrata in vigore.

Credo di aver finito; mi rendo conto di essere stato poco chiaro. Non ritengo comunque che possano restare dipendenti dello Stato coloro non vengono inquadrati nel pubblico impiego, ma che, sotto certi aspetti continuano ad essere pubblici dipendenti, e sotto altri operatori privati. Gli ufficiali giudiziari godevano un tempo di un trattamento di lavoro di cui oggi non godono più, tanto è vero che tutti preferirebbero essere inquadrati tra gli impiegati civili dello Stato, per le maggiori garanzie che l'impiego pubblico assicura, sia per quanto riguarda la sicurezza del trattamento economico ed il pagamento delle indennità accessorie, dagli straordinari ai premi incentivanti, che la legge sul pubblico impiego ha previsto per tutti gli altri dipendenti

statali. Sono comunque disponibile a fornire quei chiarimenti che non sono riuscito a dare in questa esposizione.

PRESIDENTE. Devo ringraziarla, senatore Di Lembo, in particolare modo per l'ampia e pregevolissima relazione, perfettamente inquadrata nei movimenti della legislazione. Devo inoltre ringraziarla per avere fatto una così eccezionale relazione in un termine così breve quale quello assegnato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Per quel che riguarda alcune obiezioni che la stessa relazione ha sollevato circa alcune di queste norme, devo preavvertire che sono stati già presentati due emendamenti, uno per la estensione alla parola «notificazione» del contenuto del primo comma dell'articolo 3 sostitutivo dell'articolo 142 cui il relatore ha manifestato il proprio assenso, e l'altro concernente la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 4. A questo riguardo credo che dovrà aversi non solo una discussione ma anche un nostro ulteriore approfondimento.

Non vorrei che, in caso di soppressione di questo comma, ove la Commissione vi addivenisse, ci trovassimo di fronte ad un tale ostacolo derivante da leggi fiscali che considerino solo l'indennità di trasferta come tassabili interamente perchè allora, nei confronti degli ufficiali giudiziari, otterremmo l'effetto contrario.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Allo stato attuale tale indennità non viene tassata; tuttavia, nel primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame è detto espressamente: «per gli atti compiuti fuori dall'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario oltre al rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta».

PRESIDENTE. Se questo è l'effetto di tale desiderata abrogazione, potremmo valutarla con maggior attenzione così come è dovuto.

FILETTI. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, ritengo che il disegno di legge al nostro esame abbia una particolare rilevanza specialmente perchè, a mio avviso, serve ad eliminare delle remore, dei ritardi, delle difficoltà nel funzionamento dell'attività giudiziaria.

È a tutti noto, particolarmente agli operatori del diritto, a coloro i quali esplicano la loro attività forense, come si trovino gravi intralci oggi quando si debba procedere ad operazioni di notificazione o di esecuzione di provvedimenti giudiziari. Tutti sappiamo quali sono le code che si verificano dinanzi agli sportelli, ad esempio, dell'Ufficio unico di notificazione presso la Corte d'appello di Roma, laddove a volte vi è bisogno di perdere numerose ore per poter consegnare l'atto da notificare.

Si tratta di una attività assai laboriosa da parte degli ufficiali giudiziari la cui attività mi fa sovvenire un film di altri tempi di Charlot intitolato «Tempi moderni» laddove vi era un uomo il quale era addetto a delle operazioni meccaniche. Qui gli ufficiali giudiziari si riducono proprio a realizzare delle operazioni meccaniche facendo somme e

controsomme in relazione alle varie voci di cui è costituita un'operazione di notificazione.

Pertanto credo che questo disegno di legge meriti un apprezzamento in quanto unifica queste operazioni nello stabilire che l'indennità da corrispondere viene indicata in sede di recupero con una sola voce e non con le analitiche voci di cui prima si componeva.

Venendo al merito del disegno di legge, pur appartenendo all'opposizione, vorrei essere un po' meno critico del relatore il quale, a mio avviso fondatamente, ha mosso dei rilievi che tuttavia non sono facilmente acquisibili specialmente se si vuol portare a buon fine tale disegno di legge in brevi tempi come appare necessario. Il disegno di legge al nostro esame non riguarda soltanto gli ufficiali giudiziari ma riflette anche la situazione degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori. Inoltre, come accessorio, riflette anche la situazione dei messi di conciliazione delegati alla notificazione dei vari atti.

È certamente da distinguere la duplice fase della notificazione da quella dell'esecuzione, perchè mentre la prima è di competenza sia degli ufficiali giudiziari sia dei messi e necessita anche dell'attività dei coadiutori, la seconda riguarda soltanto l'attività degli ufficiali giudiziari e in parte quella dei coadiutori, ma non quella degli aiutanti ufficiali giudiziari nè dei messi di conciliazione.

Il disegno di legge riguarda una sola indennità che è quella di trasferta. Per quanto concerne la natura giuridica dell'indennità, a me sembra chiaro che si tratta di un rimborso di spesa visto che proprio in questi termini si esprime il primo comma dell'articolo 1. Se vogliamo considerare tale indennità esclusivamente come rimborso spesa, è necessario allora modificare l'inciso di cui all'articolo 1 e depennarlo totalmente perchè potrebbe essere un coacervo di rimborsi di spesa e di altre attività retributive forfettariamente e solo in tal senso si potrebbe spiegare l'afferenza di una parte dell'indennità di fini dell'IRPEF.

Penso che opportunamente sia stata elevata tale indennità e siano state previste delle fasce circa la quantificazione dell'indennità medesima. Mi sorge però un forte dubbio di carattere pratico; poichè l'indennità di trasferta viene prevista per gli atti compiuti fuori dall'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede, ritengo che ciò potrebbe comportare che nessun atto venga più notificato nell'ambito dell'edificio dove l'ufficio giudiziario ha sede. L'ufficiale giudiziario notificatore o l'aiutante ufficiale giudiziario o il messo, infatti, hanno interesse a riscuotere l'indennità di trasferta e pertanto tutte le comunicazioni e tutte le notificazioni potrebbero avvenire fuori dell'edificio laddove ha sede la Pretura o il tribunale o la Corte d'appello.

Pertanto credo che occorra quantomeno prevedere che la indennità spetti se l'attività è svolta oltre una certa distanza dal luogo in cui ha sede l'ufficio giuridico interessato alla notificazione e alla comunicazione.

Vi è poi il problema del meccanismo di indicizzazione, ossia se si debba trattare di un meccanismo di indicizzazione automatico oppure se - come è previsto nel disegno di legge - debba essere demandato ad un potere discrezionale del Ministro, sentite le associazioni sindacali, con una variazione di ciclo triennale.

Personalmente ritengo che sia più opportuno prevedere il meccanismo di indicizzazione automatico biennale con riferimento all'ISTAT, così come avviene in tanti altri casi (ad esempio in tema di variazione dell'equo canone), anche se è forse opportuno non prevedere il cento per cento della svalutazione (e viceversa, come succitato esempio dell'equo canone, il 75 per cento della medesima).

Sono pienamente d'accordo circa il rilievo che ha mosso il senatore Di Lembo in ordine alla disparità di trattamento tra ufficiale giudiziario ad aiutante ufficiale giudiziario per quanto concerne la ripartizione dell'indennità in conto diritti o di trasferta. Non vedo perchè vi debba essere una previsione rispettivamente del 40 per cento e del 60 per cento per l'ufficiale giudiziario del 50 e 50 per cento per l'aiutante ufficiale giudiziario.

PRESIDENTE. Senatore Filetti, presenta un emendamento al riguardo?

FILETTI. Mi sembra che sia stato già presentato.

PRESIDENTE. Non è ancora pervenuto nulla alla Presidenza.

FILETTI. Allora lo presento nel senso che al penultimo comma dell'articolo 2 si aggiungono alle parole «all'ufficiale giudiziario» le parole «e all'aiutante ufficiale giudiziario» con la conseguente soppressione dell'ultimo comma dell'articolo suddetto.

L'inesattezza dell'articolo 3 che fa riferimento solo alle comunicazioni e non anche alle notificazioni va certamente emendata, così come ha rilevato il senatore Di Lembo, e parimenti la nostra attenzione va prestata all'ultimo comma dell'articolo 4 in tema di tassazione IRPEF. Infatti esattamente ha fatto rilevare il relatore Di Lembo che gli ufficiali giudiziari sarebbero tenuti a tre prelievi, mentre non si vede perchè tali indennità debbano essere così rilevantemente tassate.

Se non muteremo la dizione di cui al primo comma dell'articolo 1, ne conseguirà certamente la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 4. Se, al contrario, si verificherà il depennamento di quell'inciso potremmo discutere sul *quantum* dell'indennità tassabile che può essere il 40 per cento come può essere, in relazione agli altri prelievi, determinato in misura inferiore a tale cifra.

L'articolo 6 del disegno di legge evidenzia il fatto che non vi è alcun onere a carico dello Stato e ciò è condivisibile in quanto si tratta di recuperare la somma posta a carico delle parti.

In conclusione, a nome del mio Gruppo, esprimo parere favorevole sul disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Sempre in relazione all'ultimo comma dell'articolo 4, riprendendo un'esigenza di maggiore chiarificazione - prima di tutti per me - circa la situazione attuale, mi è stato gentilmente fornito dalla segreteria della Commissione il testo del commento all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che contiene le norme relative alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

In tale commento si dice espressamente, con riferimento peraltro alle spese sostenute per l'esplicazione di attività lavorativa fuori dal comune in cui si trova la sede di lavoro, che in tali limiti non vanno considerate le spese di viaggio sotto forma di indennità chilometrica quando siano rimborsate separatamente sulla base di un'autorizzazione. Esse quindi vanno escluse da ogni ritenuta.

Pertanto questo commento, sia pure riferendosi a rimborsi di spese fuori del comune, va nel senso che l'eventuale soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 4 porterebbe ad escludere qualsiasi ritenuta d'acconto e non invece a rischiare di vederle incluse al cento per cento, come ad un certo momento mi era venuto il sospetto potesse accadere.

Tale argomento sarà comunque ripreso in sede di esame degli emendamenti che saranno presentati.

BATTELLO. Farò alcune considerazioni di carattere generale, salvo poi valutare la bontà degli emendamenti presentati nella fase della discussione sui singoli articoli.

Ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che novella in tutto o in parte gli articoli n. 133, 138, 142 e 154 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959. Uno di questi articoli, il numero 142, era già stato novellato dalla legge n. 240 del 1980. Ho letto con attenzione la relazione che accompagna il disegno di legge governativo e ritengo di poter introdurre una valutazione complessiva dello stesso, inquadrando il significato delle modifiche così come sono state proposte.

All'articolo n. 133 del decreto del Presidente della Repubblica del 1959, le modifiche riguardano l'istituzione delle tre fasce, la distinzione tra notifica ed esecuzione ai fini della determinazione dei diritti ed il meccanismo dell'adeguamento triennale; in sostanza la modifica introduce questo meccanismo che da un lato semplifica e dall'altro prevede la rideterminazione del *quantum* dei diritti afferenti rispettivamente alla notificazione ed alla esecuzione.

Per quanto riguarda l'articolo 138 le modifiche si muovono nella direzione di una asserita semplificazione ed eliminano il previgente meccanismo previsto dallo stesso articolo, dove incombeva all'ufficio del registro l'indicazione del diritto fisso postale, degli altri diritti e dell'indennità di trasferta; è vero che la novella che ci viene proposta introduce l'avverbio: «complessivamente», così come la previsione dei coadiutori dei quali, solo successivamente era emersa la figura e la funzione. Inoltre l'attuale disegno di legge novella l'articolo n. 138 dove distingue all'interno della parte destinata all'ufficiale giudiziario e all'aiutante ufficiale giudiziario per il primo le percentuali per il 60 e del 40 per cento tra indennità e diritti, e per il secondo il 50 per cento per ambedue le voci, dove invece nell'originale decreto del Presidente della Repubblica del 1959 si prevedeva che in mancanza di specificazione l'ammontare delle somme recuperate fosse attribuito per metà ai diritti e per metà alle indennità di trasferta.

All'articolo 142, che come abbiamo visto era già stato novellato nel 1980, la modifica riguarda un elemento che mi sembra di dover valutare attentamente, e cioè il trasferimento all'ultimo comma del nuovo articolo 154.

La corresponsione avviene da parte dello Stato, si riferisce all'indennità di trasferta in materia penale ed è soggetta alla ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sul 40 per cento dell'ammontare corrisposto. Per quanto riguarda l'ultima parte dell'articolo 149 della legge del 1952, essa viene soppressa nell'attuale articolo 142 e sembra essere trasferita nell'ultimo comma dell'articolo 4 del disegno di legge, laddove si parla di indennità di trasferta.

Secondo gli attuali articoli 133 e 142, le indennità di accesso concorrono a formare il reddito imponibile della misura del 40 per cento del loro ammontare. Infine abbiamo la modifica dell'articolo 154 che sembra corrispondere al trasferimento previsto dall'ex ultima parte del quarto comma dell'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, novellato nel 1980 all'ultimo comma dell'articolo 4.

Esaminati nel complesso, questi quattro gruppi di proposte di modifica della normativa originaria a quali conclusioni si ritiene possano far giungere? Vi è una esigenza di semplificazione, si dice, che suggerisce di introdurre il meccanismo delle fasce e di dettare norme diverse per ciò che riguarda le incombenze affidate all'ufficio del registro.

Ora, se sembra accettabile l'esigenza di semplificazione che è alla base dell'individuazione delle fasce per le considerazioni che già qui sono state svolte, l'esigenza di semplificazione che riguarda invece le incombenze degli ufficiali giudiziari sembra essere accettabile nella misura in cui non sconvolge gli esiti che le incombenze stesse, così come originariamente disciplinate, comportavano. Intendo dire che nella normativa che il disegno di legge intende novellare vi era quella norma di chiusura secondo la quale, in difetto di distinzione, la suddivisione era fatta sulla base del 50 per cento di indennità e del 50 per cento di diritto.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Anche in precedenza si prevedeva una percentuale del 50 per cento.

BATTELLO. Oggi viene modificata nel senso di prevedere una suddivisione tra ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari. La distinzione tra diritti ed indennità è prevista sulla base di una percentuale fissa, nella misura del 40 per cento e 60 per cento per i primi e del 50 per cento e 50 per cento per i secondi.

Questa esigenza può essere accolta e può trovare ingresso nella normativa che ci accingiamo ad approvare, però non vedo una relazione di consequenzialità necessaria tra la semplificazione come invocata e la modifica delle percentuali. Di conseguenza, secondo me, va accettata la semplificazione per cui cade la necessità di quella clausola di chiusura originaria; in questo senso credo che si orienti il relatore o comunque tale è l'orientamento che emerge dal dibattito.

Si potrebbe mantenere l'unitarietà di previsione del 50 per cento da attribuire all'indennità e del 50 per cento da attribuire ai diritti sia per gli ufficiali giudiziari sia per gli aiutanti ufficiali giudiziari. Per ciò che riguarda poi la novità proposta all'articolo 142 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, si opera il trasferimento dell'ultimo comma dell'articolo 4 del disegno di legge attuale.

A questo proposito vi è l'esigenza di un chiarimento. L'articolo 142 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, infatti, assoggetta alla ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il 40 per cento dell'ammontare corrisposto, dovendosi intendere per ammontare corrisposto, l'indennità di trasferta prevista dal primo comma dell'articolo 133. Nella normativa attuale, quindi, è assoggettato dall'imposta sul reddito una percentuale determinata nel 40 per cento delle indennità di trasferta prevista dal primo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959. Nella formulazione attualmente proposta, l'espressione è posta in questi termini: concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 40 per cento del loro ammontare non soltanto l'indennità di trasferta di cui all'articolo 133 ma, si aggiunge, anche quella di cui all'articolo 142.

Intendo dire che sembra di percepire una differenziazione e quindi una novità laddove originariamente era assoggetata all'imposta l'indennità di trasferta di cui all'articolo 133 senza la previsione dell'articolo 142. In questo senso occorrerebbe capire se la novità è sostanziale o meramente formale.

Credo di poter capire che si tratti di una novità sostanziale. Se fosse così, e a maggior ragione anche se così non fosse, nel caso cioè che il discorso continuasse ad essere riferito soltanto alla indennità di trasferta di cui all'articolo 133, le valutazioni che qui sono emerse per quanto riguarda l'assoggettamento all'imposta ci sembrano degne di considerazione, non solo perchè ad una attenta valutazione appare non facile coniugare un'indennità che è un rimborso ad un assoggettamento fiscale, ma anche perchè - e anche qui mi sembra che il relatore abbia svolto questo tipo di argomentazioni - rispetto all'impianto originario del 1959, oggi qui abbiamo una duplice modificazione nel senso dell'ampliamento della base imponibile.

Posto che nell'impianto originario del 1959 si parlava soltanto di una tassa del 10 per cento, tale tassa ora rimane e vi sia aggiunge l'assoggettamento all'imposta di cui alla novella del 1980 come modificativa del decreto del Presidente della Repubblica del 1959. Se poi la percezione di sostanzialità che ho espresso prima è fondata, addirittura si incrementa, nel senso di allargare la base imponibile, questo assoggettamento fiscale, per cui, comparando tale situazione con quella del 1959, avremo il 10 per cento originario più l'imposta del 1980 incrementata attraverso questo disegno di legge. Sotto questo riflesso, è evidente che meritevoli di valutazione non possono non essere certe osservazioni che qui sono state espresse.

Se questo esame del disegno di legge corrisponde al senso complessivo delle modifiche, al di là della relazione che lo accompagna, credo che conclusivamente si possa dire che si tratta di un disegno di legge che necessariamente va apprezzato nella misura in cui adegua diritti ed indennità che necessariamente devono essere rapportati alla svalutazione relativa al periodo di tempo trascorso da allora ad oggi. È un disegno di legge che è apprezzabile laddove introduce la considerazione della figura dei coadiutori che nel 1959 non esisteva e che

concorre a realizzare l'amministrazione di questo settore della giustizia; è apprezzabile per le misure di semplificazione che introduce, ma è opinabile (e in questo senso esamineremo gli emendamenti e ne valuteremo l'opportunità) laddove rischia di discriminare, all'interno della categoria degli ausiliari, gli ufficiali giudiziari dagli aiutanti ufficiali giudiziari, introducendo diversi meccanismi di distinzione tra indennità e diritti; è opinabile nella misura in cui, superando la necessaria natura di rimborso spese dell'indennità di trasferta, allarga comunque la base imponibile anche attraverso un tipo di ragionamento (mi riferisco ad un passaggio della relazione governativa) che sembra essere contraddetto poi dalla pratica realizzazione dell'attività amministrativa. Ho a portata di mano una circolare del Ministero di grazia e giustizia, credo abbastanza recente, che ha lo scopo di chiarire il senso della novella di cui all'articolo 2 della legge del 1980 alla quale prima abbiamo fatto reiterato riferimento. Tale circolare, laddove la norma fa riferimento alla materia del recupero dei crediti del campione penale, chiarisce che tutta l'attività che questi ausiliari della Giustizia realizzano successivamente all'esaurirsi del processo penale rigorosamente inteso, cioè tutta l'attività di recupero dei crediti pur afferenti a materia penale, è da considerare materia civile; di talchè, con questa circolare si restringe la base retributiva pur così complessa di questi ausiliari della giustizia. In pratica, non solo si vanifica l'orientamento complessivo della Novella di cui all'articolo 2 della legge del 1980, ma si priva anche di consistenza quella parte di argomentazioni che nella relazione che accompagna il disegno di legge è avanzata a giustificazione della riduzione al 40 per cento, per gli ufficiali giudiziari, della base di calcolo dei diritti ai fini dell'assegno integrativo.

Sulla base di queste considerazioni, ritengo che in sede di articolato si potranno esaminare gli emendamenti; eventualmente anche il nostro Gruppo valuterà l'opportunità di presentarne uno o più, e quindi auspichiamo comunque (questa è la conclusione del mio discorso) che all'approvazione di questo disegno di legge si giunga in termini molto brevi. Questa è la raccomandazione che ci sentiamo di dover fare.

PRESIDENTE. Credo che questa ultima considerazione sia condivisa dal Governo.

MARINUCCI MARIANI. Desidero associarmi a quanto ha detto il Presidente e ringraziare il senatore Di Lembo per averci fatto un'esposizione veramente esauriente ed approfondita che ci ha messo in condizione di comprendere, ancora meglio di quanto avremmo potuto fare dalla lettura della stessa relazione a questo provvedimento, l'importanza e la serietà di quanto stiamo per approvare ed anche per aver anticipato alcune osservazioni che - a mio avviso - sostengono gli emendamenti che ho già presentato e dei quali brevemente parlerò.

Preliminarmente, vorrei dire qualcosa a proposito del fatto che siamo costretti frequentemente ad approvare queste «leggine» che appaiono sollecitate dalle categorie e quindi sembrano avere un aspetto corporativo ed in qualche modo vanno ad intaccare una normativa più generale per il pubblico impiego: vorrei dire che in questo caso ci

possiamo sentire sufficientemente assolti per quanto riguarda la figura dell'ufficiale giudiziario. Non siamo esattamente nella situazione di andare ad intaccare la normativa sul pubblico impiego; visto che lo stesso relatore ha detto che l'ufficiale giudiziario non è una figura da far rientrare in quella dell'impiegato dello stato civile: si tratta invece di una figura ibrida, dato che la retribuzione è in parte legata ai proventi della sua attività. Quindi, sotto questo profilo, si va ad intervenire su quella parte della figura dell'ufficiale giudiziario che non è esattamente quella dell'impiegato dello stato civile; d'altra parte, per ragioni più generali, nel momento in cui ci siamo occupati del provvedimento per i cancellieri e gli addetti alla segreteria, ci siamo occupati anche, e forse dovremo tornare ad occuparcene, del provvedimento relativo ai magistrati. Apparirebbe veramente incomprensibile non dedicare la giusta attenzione ai problemi di questa categoria che svolge un lavoro altrettanto utile alla collettività, rischioso e con pochissime garanzie e nel momento in cui tutti dobbiamo essere assicurati affinché i mali vengano evitati: certo dovremmo curarli, ma la cultura riformista ci insegna che quando non si può curare del tutto un male, almeno esso va medicato affinché la piaga non diventi troppo grave.

Mi sento dunque assolta completamente nel momento in cui mi occupo di questo provvedimento che ritengo utile e necessario e per il quale penso che si dovrebbe fare in modo di approvarlo nel più breve tempo possibile.

Detto questo, passo immediatamente ad illustrare i due emendamenti da me presentati, precisando che sul primo mi sembra che ci sia un notevole consenso perchè ritengo che tutti abbiano già rilevato che si tratta probabilmente di un errore materiale nella stesura del provvedimento commesso all'interno dell'ufficio legislativo del Ministero; infatti, non si comprenderebbe altrimenti come mai alla luce delle recenti normative (mi riferisco in particolare a quella del 1982) si sarebbe dimenticato di parlare delle notificazioni; quindi, l'emendamento all'articolo 3, primo comma, che ho presentato propone di inserire le parole «alle notificazioni e» dopo le parole: «e spese relative» e prima delle parole: «alle comunicazioni», perchè - ripeto - è stato già detto che le recenti modifiche hanno già stabilito che le notificazioni in materia penale possono anche essere fatte per via postale e quindi si rientra nella lettera e nello spirito di questo provvedimento così come esposto nella relazione introduttiva.

Per quanto concerne invece il secondo emendamento, mi rimetto senz'altro alla Commissione. Il relatore ha già spiegato molto bene che siamo in presenza di una duplice tassazione, oltretutto per un rimborso che appare giustificato e giustificabile. Pertanto mi sembra che noi dovremmo sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 4, a mio parere veramente incomprensibile ed inaccettabile.

In conclusione, voglio precisare che ritengo fondamentale approvare il provvedimento nel più breve tempo possibile, senza addentrarci in discussioni molto articolate che ne allontanerebbero la definitiva emanazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la ringrazio per le considerazioni di stima che lei ha espresso nei miei confronti. Confermo quello che ho detto nella relazione, soprattutto per le notazioni svolte nella prima parte che, sebbene per alcuni versi possano risultare polemiche, sono state confortate in vario modo dagli intervenuti, i quali poi si sono dichiarati sostanzialmente d'accordo con le proposte che ho avanzato.

Per quanto riguarda l'articolo 1 avevo detto che mi sarei rimesso al Governo ed alla Commissione perchè, anche per quanto affermava la collega Marinucci, non voglio intralciare l'*iter* di questo disegno di legge, che mi auguro venga approvato al più presto. Il collega Filetti non si deve meravigliare per le mie considerazioni critiche, il fatto è che guardiamo il problema da due angolazioni diverse. Non ho contatti diretti con gli uffici giudiziari e quindi considero la problematica solo dal punto di vista dei dipendenti. Mi rendo conto che se questi fossero inquadrati nel ruolo organico dei dipendenti civili dello Stato, con tutti i diritti ed a tutti gli effetti, probabilmente il problema delle notificazioni e delle esecuzioni potrebbe incontrare alcuni impedimenti; però non credo che sia giusta oggi la posizione di un determinato personale che è dipendente pubblico per tutto quanto attiene agli obblighi ed agli oneri, mentre non lo è per quanto riguarda i diritti che, sebbene pochi, spettano ai dipendenti dello Stato. Ecco perchè ho assunto un atteggiamento critico.

D'altra parte, queste stesse considerazioni le avevo fatte anche nella scorsa legislatura: per esempio, a proposito della tassazione del 40 per cento di cui all'articolo 142 feci rilevare all'epoca che le indennità di missione per importi inferiori alle 18 mila lire non erano soggette a tassazione per gli impiegati civili dello Stato e dissi che non era possibile prevedere per un rimborso spese la tassazione del 40 per cento agli effetti IRPEF. La Commissione fu d'accordo con me; solo che per emendare il testo era necessario il parere della 5^a Commissione ed allora, per la stessa fretta dalla quale siamo presi oggi, non venne modificata la disposizione relativa alla tassazione agli effetti IRPEF. Credo che anche oggi, nonostante le giuste critiche, a causa dell'urgenza del provvedimento in esame, approveremo questa normativa senza apportare rilevanti modifiche.

Collega Filetti, io guardo da questa angolatura la problematica, lei probabilmente fa riferimento al meccanismo della giustizia, alla rapidità delle notifiche e delle esecuzioni, alla possibilità che l'inquadramento di questo personale provochi quello che si è verificato per i conservatori delle ipoteche; tuttavia non si può gravare di ulteriori responsabilità il pubblico dipendente senza poi prevedere che a queste maggiori responsabilità, ed al maggior lavoro conseguente, corrisponda - così come è scritto nel dettato costituzionale - una retribuzione differenziata o un compenso adeguato. Questo personale non ha diritto allo straordinario, a premi incentivanti, all'orario di lavoro e quindi si tratta, effettivamente, di dipendenti statali che godono di poche garanzie. Mi rendo conto che quanto lei ha affermato, collega Filetti, è vero, cioè che abbiamo razionalizzato il sistema giudiziario, che abbiamo evitato le code davanti agli sportelli, che abbiamo fatto in modo che la macchina della giustizia continui a funzionare; ma non abbiamo risolto il

problema dei dipendenti ed è questo il punto di vista dal quale io mi pongo.

Sono d'accordo con la disposizione per cui l'indennità spetta oltre una certa distanza (6 chilometri) per impedire che le notificazioni vengano sempre fatte fuori ufficio; non credo che si possa trovare un'altra soluzione perchè esistono sia grosse sia piccole preture, e 6 chilometri per un piccolo centro sono la distanza che intercorre da una pretura ad un'altra.

Per quanto riguarda l'indicizzazione biennale, mi sono permesso di far notare in precedenza che questa norma ricalca in parte il sistema vigente per la revisione delle indennità di missione dei dipendenti dello Stato (mi riferisco all'ultimo comma dell'articolo 1), con la differenza che quest'ultima viene fatta ogni anno. Ed allora per quale ragione dobbiamo prevedere una revisione triennale, o anche biennale come è stato proposto? Il Governo dispone già dei dati forniti dall'ISTAT per la rivalutazione annuale dell'indennità di missione dei dipendenti dello Stato e quindi non vedo perchè per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari si debba stabilire un criterio diverso.

PRESIDENTE. Senatore Di Lembo, su questo punto lei non ha presentato un emendamento.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Come ho affermato all'inizio, non voglio ostacolare l'*iter* del disegno di legge in discussione; poi, se nel corso dei nostri lavori l'orientamento della Commissione dovesse essere favorevole alla mia tesi, presenterò un emendamento formale. In caso contrario, sarebbe inutile ed io, tra l'altro, non intendo farmi una pubblicità personale presso gli ufficiali giudiziari ed i loro aiutanti.

Mi trovano altresì quasi del tutto concorde le osservazioni molto puntuali del collega Battello e nel corso dell'esame degli articoli, a mio parere, occorrerà vedere quali punti andranno modificati. Tuttavia ripeto che, così come altre volte è successo e come accadrà certamente in futuro, noi affrontiamo il problema urgente del trattamento economico degli ufficiali giudiziari e dei loro aiutanti spinti dalla fretta che ci impedisce di apportare anche alcune modifiche necessarie.

CARPINO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sarò molto breve non soltanto per l'ora alla quale siamo giunti ma anche perchè credo di dover dare atto al relatore di avere svolto una relazione ampia e dotta per i riferimenti legislativi e storici, approfondita per i contenuti.

Devo dire che il Governo sottolinea l'urgenza del provvedimento che tende ad adeguare indennità ferme da anni; credo che, se la memoria non mi tradisce, l'ultimo adeguamento risalga al 1973. » stata anche da tutti rilevata l'inadeguatezza delle somme attualmente corrisposte per diritti e indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari; questo disegno di legge recepisce, tra l'altro, in gran parte le istanze delle categorie interessate.

L'approvazione del provvedimento in esame si impone con rapidità non solo per dare una risposta positiva alle esigenze che avanzano i collaboratori della giustizia ma anche per snellire il lavoro giudiziario. Sono state rilevate in alcuni interventi le difficoltà che sorgono in questo lavoro dalle attuali specifiche che vengono compilate e che comportano una perdita di tempo enorme, che costringono avvocati e collaboratori a fare lunghissime file dinanzi agli sportelli.

Il disegno di legge serve anche ad eliminare gli inconvenienti che si verificano nelle notificazioni degli atti giudiziari che sono molte volte causa di rinvii, lungaggini nell'espletamento delle pratiche giudiziarie.

Apprezzo e ringrazio, a nome del Governo, il Presidente della Commissione che ha con garbo e comprensione iscritto all'ordine del giorno, superando tante altre richieste, il disegno di legge in discussione, nonchè la Commissione per la sollecitudine con cui si appresta a legiferare in questa materia.

Ho ascoltato con attenzione i rilievi mossi e devo dire che alcuni possono far sollevare perplessità, in particolare per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 4 che fa riferimento alla quota di imponibile ai fini dell'IRPEF nella misura del quaranta per cento con assoggettamento quindi di tale quota alla ritenuta di acconto. Non vi è alcun dubbio che la dizione è ingiusta perchè non tiene conto del fatto che già l'indennità di trasferta, così come è corrisposta, viene decurtata del 10 per cento e in più da un 5 per cento per le spese per il funzionamento degli uffici. Quindi, in ogni caso andrebbe decurtato questo 15 per cento: in modo diverso sarebbe due volte assoggettato a imposizione, il che sarebbe incostituzionale. Non penso però di poter dare una risposta immediata per quanto concerne la non tassabilità del quaranta per cento, perchè ciò attiene all'interpretazione più corretta che dell'indennità di trasferta e della sua collocazione viene fatta dagli uffici finanziari.

Devo dire per una completezza di informazione che vi è stata una lunga discussione nei mesi scorsi e forse anche prima su questo problema tra gli interessati, le organizzazioni sindacali, il Ministero della giustizia e il Ministero delle finanze, e si è sempre avuta una risposta negativa da parte degli uffici finanziari per quanto riguarda l'esclusione della tassabilità di una parte delle trasferte, dovendosi considerare, secondo gli uffici finanziari, in questa indennità una parte a copertura del rimborso spese ed un'altra parte come compenso e come tale assoggettabile ai fini dell'IRPEF. Penso però che su questo problema che implica considerazioni che sfuggono alla mia percettibilità immediata, si possa fare una riflessione ed un confronto più diretto con gli organismi finanziari onde vedere se è possibile arrivare ad una soluzione che dia risposte positive alle esigenze della categoria che, per la verità, durante la stesura del disegno di legge si contentò di questa dizione forse sottovalutando il fatto del 15 per cento di cui ho parlato, e che oggi ripropone la questione avendola approfondita e sperando che nel frattempo si siano modificati gli indirizzi degli uffici finanziari.

Mi sembra che due altre questioni in particolare abbiano occupato gli interventi degli onorevoli senatori: una riguarda il riferimento anche delle notificazioni oltre che alle comunicazioni nel primo comma dell'articolo 3, e non sembra che vi siano difficoltà trattandosi di una

specificazione che semplifica. L'altra questione riguarda invece la differenza di trattamento tra ufficiale giudiziario e aiutante ufficiale giudiziario. Devo dire che si tratta del frutto di un lungo lavoro, perchè il disegno di legge è nato dopo una serie di incontri avuti con i sindacati di categoria, e la differenza del 10 per cento tra l'una e l'altra categoria deriva dal fatto che gli aiutanti ufficiali giudiziari per la notificazione degli atti percepiscono, come si dice anche nella relazione, una indennità forfettizzata a carico dello Stato. Il 10 per cento di differenza che percepiscono in più gli ufficiali giudiziari servirebbe a ridurre conseguentemente la spesa che l'Erario deve sostenere per perequare gli stipendi. Mi impegno comunque a fare una riflessione anche su questo problema, in modo da poter dare una risposta definitiva e completa quando affronteremo l'esame degli articoli e degli emendamenti, con le questioni che i commissari hanno sollevato e potranno sollevare e che sono d'altra parte ispirate ad un senso di responsabilità, ma soprattutto alla comprensione verso una categoria che ha visto in questi ultimi tempi molto abbassata la capacità di acquisto del proprio stipendio e che svolge una funzione, a mio avviso, importante, anzi insostituibile, ai fini dell'espletamento della giustizia nel nostro paese. Credo che sia una funzione addirittura preliminare perchè, laddove non esistono atti notificati, è impossibile procedere alla celebrazione del processo.

Quindi, nella misura in cui potremo dare risposte positive e rapide a questa categoria, non solo avremo reso giustizia a lavoratori essenziali ma avremo anche dato un contributo allo snellimento della giustizia; un contributo alla soluzione di quella che ormai viene definita la crisi della giustizia nel nostro paese.

PRESIDENTE. Prendiamo atto del proposito di sentire al più presto il Ministro delle finanze che è intervenuto di concerto con il Ministro di grazia e giustizia su questo punto specifico della proposta di modifica dell'ultimo comma dell'articolo 42, così come attendiamo lo scioglimento delle riserve rispetto alle altre questioni qui sollevate. Prendiamo inoltre atto di tale apertura da parte del Ministro sulle proposte giunte alla Commissione. A questo punto, non essendoci pervenuti i pareri necessari, dovremo necessariamente attendere; per cui, potremmo rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta, tenendo presenti le esigenze di urgenza di cui si è fatto portatore ancora una volta anche il Governo, ma tenendo presenti anche gli impegni dell'Aula previsti per la prossima settimana.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione è così rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOCT. ETTORE LAURENZANO